

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/CGF

(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 233/CGF – RIUNIONE DEL 26 APRILE 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Dott. Carmine Volpe – Componenti; Dott. Giuseppe Gualtieri – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

1. RICORSO S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BATTIPAGLIESE/ACIREALE DEL 6.11.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012)

Con atto, spedito in data 5.4.2012, la docietà S.S.D. Acireale Calcio 1946 preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 4.4.2012) con la quale, a seguito della gara Battipagliese/Acireale, disputatasi in data 6.11.2011, era stata irrogata alla ricorrente la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3-0.

A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 12.4.2012, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società S.S.D. Acireale Calcio 1946 faceva pervenire, in data 17.4.2012, atto di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato

Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente contesta le conclusioni cui è pervenuta la Procura Federale a seguito degli accertamenti, esperiti su precisa richiesta del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale; più in particolare, la ricorrente tenta di accreditare una diversa ricostruzione dei gravi episodi, verificatisi in occasione della gara Battipagliese/Acireale, disputatasi in data 6.11.2011, facendo leva su una serie di elementi, quali le dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa dal Presidente della società Battipagliese, alcune frasi estrapolate dal supplemento di referto, redatto dal Direttore di Gara, nonché alcune dichiarazioni rese da alcuni appartenenti alle Forze dell'ordine presenti all'incontro.

Al proposito, questa Corte rileva come gli elementi, addotti dalla società ricorrente, non siano tali da scalfire la ricostruzione, operata dalla Procura Federale, che risulta, peraltro, corroborata da tutta la documentazione, sia endofederale che proveniente dall'Autorità Giudiziaria e dagli Organi di Polizia, allegata alla stessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Acireale Calcio 1946 di Catania.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/S.P. TAMAI DEL 6.4.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 83 del 10.4.2012)

Visto il ricorso proposto dalla F.B.C. Unione Venezia S.r.l., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com.Uff. n. 83 del 10.4.2012, con cui alla società ricorrente è stata irrogata la sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 a seguito della gara F.B.C. Unione Venezia/S.P.Tamai, valevole per il Campionato Juniores Nazionale 2011/2012, Girone D, e svoltasi a Sorzè (Venezia) il 6.4.2012;

visti i motivi di ricorso;

vista la decisione impugnata;

visti tutti gli atti;

considerato che:

- nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: “Per avere propri sostenitori, nel corso della gara, proferito espressioni offensive e dal contenuto discriminatorio nei confronti di un calciatore e di un dirigente della squadra avversaria. Per avere un proprio sostenitore, a fine gara, compiuto gesto offensivo nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria. (RAA) Sanzione così determinata in considerazione del fattivo comportamento tenuto dai propri dirigenti”;

- nel rapporto dell'arbitro viene detto, con riguardo al comportamento del pubblico, che <<Alcuni sostenitori dell'union venezia, (5 – 6 persone) isolati nella tribuna dietro le panchine continuavano a provocare i dirigenti e i giocatori del tamai con frasi minacciose ed offensive dicendo; “dai venite fuori sono qua. vi aspettiamo, montone...quel negro sta bene a lavorare nei campi!! ecc.>>;

- la ricorrente sostiene una diversa ricostruzione dell'accaduto, secondo cui sarebbe stato un unico spettatore, che era il padre di un proprio giocatore, a dare, all'inizio del secondo tempo e in espressione dialettale veneta, dello scemo a un giocatore (di colore) della squadra del Tamai, il quale per la seconda volta era intervenuto in modo molto duro sul proprio figlio;

- la ricorrente chiede, quindi, che “il tutto venga riconosciuto come frasi irriguardose nei confronti di calciatore e allenatore della squadra avversaria, proferite da un unico spettatore/genitore”;

ritenuto che:

- la diversa ricostruzione della ricorrente è del tutto smentita non solo dal rapporto dell'arbitro, ma anche da quello dell'assistente signor Andrea Zottarelli, dal quale risulta un ripetuto comportamento offensivo da parte di un sostenitore della società ricorrente nei confronti di un giocatore di colore e dell'allenatore della squadra del Tamai;

- a fronte del particolare valore dei rapporti dell'arbitro e degli assistenti - si veda al riguardo l'art. 35, punto 1.1., C.G.S. - quanto affermato dalla ricorrente è, invece, del tutto sfornito anche di un principio di prova;

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.B.C. Unione Venezia s.r.l. di Venezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE

Mario Sanino

Publicato in Roma il 7 maggio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete